DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA

Art. 3

Cessione di crediti futuri e di crediti in massa

I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa. La cessione in massa dei crediti futuri puo' avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se e' indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

Versione in vigore dal 12 marzo 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della cessione dei crediti di impresa
Estremi	Legge 21 febbraio 1991, n. 52
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-cessione-dei-crediti-di-impresa/art-3-cessione-di-crediti-futuri-e-di-crediti-in-massa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it